COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

(Prov. di AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23	OGGETTO:Imposta unica comunale I.U.CApprovazione delle aliquote
Del 28/07/2015	del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 17:10 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	NOM	E E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	sig.	Gianni Di Cesare	Sindaco	X	
2	sig.	Gabriele Gianni	Consigliere	X	
3	sig.	Isidoro Roberto	Consigliere	X	
4	sig.ra	Maria Bambina Federico	Consigliere	X	
5	sig.	Roberto Di Genova	Consigliere	X	
6	sig. ra	Patrizia Vecchiarelli	Consigliere	X	
7	sig.	Mario Giannantonio	Consigliere	X	
8	sig.	Artur Shkoza	Consigliere	X	
9	sig.ra	Manuela Cozzi	Consigliere	X	
10	sig, ra	Giorgia Di Cesare	Consigliere	X	
11	sig.	Matteo Marcelli	Consigliere	X	

Assegnati N. 11	Presenti N. 11
In Carica N. 11	Assenti N. 0

Il Sindaco sig. Gianni Di Cesare, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta, assume la presidenza del Consiglio Comunale e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
 compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
 terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamati i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

Þ

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 12/07/2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 12/07/2014, con la quale, per l'anno di imposta 2014, è stato deciso di applicare le seguenti aliquote Tasi:

Fattispecie	Aliquota Tasi
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Vista la precedente deliberazione in data odierna relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, vale a dire:

Fattispecie	Aliquota IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Tutti gli altri Immobili ed Aree fabbricabili	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, di confermare le aliquote Tasi in vigore nell'esercizio finanziario 2014 e di fissare, quindi, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Stimato in €. 30.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra e delle detrazioni previste nel Regolamento TASI;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: illuminazione pubblica, sicurezza e manutenzione strade;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione Pubblica	€ 29.000,00
2	Sicurezza	€ 12.296,70
3	Manutenzione strade	€ 19.200,00
	TOTALE	€ 60.496,70

a fronte di un gettito di €. 30.000,00 (copertura 49,59%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

 il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
 telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
 www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli epresssi all'unanimità dei presente;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	1,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali	•
T dobnicati furali strufferitali	1,00 per mille
	1,00 per mine

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) di stimare in €. 30.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra e delle detrazioni previste dal Regolamento TASI;
- 4) di stabilire in €. 60.496,70 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione Pubblica	€ 29.000,00
2	Sicurezza	€ 12.296,70
3	Manutenzione strade	€ 19.200,00
	TOTALE	€ 60.496,70

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

IL PRESIDENTE / IL CONSIGLIER	E/ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Cesare Gianni Gal	
Il Segretario, preso atto delle seguenti attestazioni a rilev dei procedimenti dei diversi servizi comunali ed istruttor TUEL 267/2000, esprime il parere di regolarità, in relazi	vanza interna, di regolarità tecnica e contabile dei responsabili ri degli atti deliberativi ed ai sensi del comma 2, art. 49 del one alle proprie competenze:
Il Responsabile del Servizio Tecnico comuna Ing. Elio Di Cesare	le
Il Responsabile del Procedimento del servizi Rag. Fabio Di Ianni	o Finanziario
Procedimento de	art. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del I Servizio Finanziario Ibio Di Ianni
IL SEGRETA	RIO COMUNALE
	ania Colangelo
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZION Si attesta che copia della deliberazione è stata pi al 940812045	NE ubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 6
Anversa degli Abruzzi	IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA, Certifico che questa deliberazione è divenue decorrenza dei termini di pubblicaz	ta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per ione all'Albo Pretorio comunale;
- dichiarazione di immediata eseguib	ilita, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Dgs 267/00. IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE della deliberazione	
COPIA CONFORME alla deliberazione, p Anversa degli Abruzzi	per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE